



STATUTO

Articolo 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, l'associazione denominata: **"Associazione Genitori della Città di Schio APS"** in breve A.Ge. Schio APS con sede in Strada dei Frati, n. 32, nel Comune di Schio. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 (Finalità)

- 1- L'associazione è apartitica e aconfessionale, opera per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.
- 2- L'associazione persegue le proprie finalità in particolare:
 - a) individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
 - b) contribuire al migliore compimento dell'opera educativa dei genitori, anche in ordine al rapporto con l'istituzione scolastica, favorendo, promuovendo e organizzando a tal fine: corsi, incontri, conferenze, dibattiti, "Scuole-Genitori", ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
 - c) richiamare alla responsabilità dei genitori tutti i problemi proposti dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare i settori di intervento e le modalità di presenza;
 - d) promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
 - e) promuovere attività di educazione e di sensibilizzazione contro l'emarginazione sociale;
 - f) contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
 - g) stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e della comunità sociale;
 - h) intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
 - i) attivare e consolidare il rapporto con le amministrazioni pubbliche locali, assumendo il ruolo di portavoce delle istanze e delle attese dei soci e dei genitori.
- 3- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art.5 c.1 Dlgs 117/2017);
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera d art.5 c.1 Dlgs 117/2017);

4- L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 - (Soci)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, **sostenitori:** sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, **benemeriti:** sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 4 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1- Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto in Assemblea ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione
- 2- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, ammessa anche tramite e-mail al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: trasmissione via e-mail al richiedente da parte del Consiglio Direttivo oppure con consultazione diretta presso la sede dell'associazione. Inoltre ogni associato ha il diritto di essere informato sulle attività dell'associazione.
- 3- Ogni associato ha diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore
- 4- I soci devono versare nei termini la quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio annuale, e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



- 5- Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
- 2- Il recesso di un associato deve avvenire mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo,
- Organo di revisione.

Le cariche sociali di Consigliere e Presidente sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 7 - (Assemblea)

- 1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
- 2- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. In caso di soci minori di età il diritto di voto viene esercitato da chi detiene la responsabilità genitoriale.
- 3- L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione; sempre mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
- 4- E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
- 5- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.



Articolo 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ovvero Presidente e Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- i) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - (Validità Assemblee)

- 1- Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2- Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
- 3- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - (Verbalizzazione)

- 1- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- 2- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 11 - (Consiglio direttivo)

- 1- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati, ed è composto da un numero dispari tra 5 e 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- 2- Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati; il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 (quattro) mandati.
- 3- Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. È convocato con lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4- L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
- 5- Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno
- 6- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 7- Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea; inoltre redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione.
In particolare, è compito del consiglio direttivo:
 - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - determina, in sede di approvazione del bilancio, la quota sociale annua
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Articolo 12 - (Presidente)

- 1- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente, il quale presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- 2- Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Articolo 13 - (Organo di controllo)

- 1- L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 2- L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 3- Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 15 - (Risorse economiche)

- 1- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i



volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

- 2- L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3- L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

- 1- Il bilancio di esercizio dell'associazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2- Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione, con le maggioranze previste dal presente statuto.
- 3- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Articolo 17 (Libri sociali)

- 1- L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali se nominati, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 2- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (Convenzioni)

- 1- Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 19 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

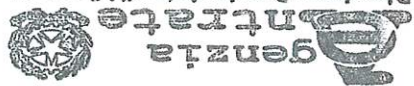
Articolo 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- 1- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 9.
- 2- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 3- Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il Segretario
Giovanni Collicelli



Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 25/11/2024
Al n. 775 Serie 3
TASSE LIQUIDATE EURO € 209,00



IL FUNZIONARIO (*)
GIOVANNI VOLPARI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Presidente
Roberto Santacatterina